

ACCERTAMENTO

La responsabilità del curatore per l'omesso versamento di imposte

di **Luigi Ferrajoli**

Con l'
ordinanza n. 16373 depositata in data 17 luglio 2014, la Suprema Corte ha aperto uno spiraglio in merito alla possibilità di ritenere personalmente responsabile il **curatore fallimentare** per i **debiti fiscali** della società amministrata attraverso un'estensione, a fattispecie di questo tipo, dell'applicazione **dell'art. 36 del D.P.R. 602/73** e ha analizzato le modalità con cui tale responsabilità può essere fatta valere.

Nel caso in esame, al curatore fallimentare (già amministratore giudiziale) di una Srl unipersonale, veniva notificata una **cartella di pagamento** a seguito **dell'omesso versamento di imposte da parte della medesima società**.

Previa impugnazione dell'atto da parte del **professionista**, la competente CTP respingeva il ricorso, mentre la CTR ne accoglieva l'appello annullando la pretesa impositiva.

La Corte di Cassazione, respingendo l'impugnazione dell'Amministrazione Finanziaria, ha approfondito ed analizzato la dibattuta questione: spesso l'Agenzia notifica attraverso l'agente della riscossione la cartella di pagamento relativa ai **debiti della società**, non solo a quest'ultima, ma anche al **curatore** quale suo rappresentante legale e in proprio, sostenendone una sua **responsabilità solidale**.

Secondo i giudici di legittimità, in tale contesto può essere invocato, come poc'anzi accennato, l'art. 36 del D.P.R. 602/73, in forza del quale i **liquidatori** – o gli **amministratori** in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente qualora non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori - dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che **non adempiono all'obbligo di pagare**, con le attività della liquidazione, le **imposte** dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori **rispondono in proprio** del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.

Ritiene quindi la Suprema Corte che, nonostante tale disposizione abbia carattere specifico, la stessa enunci, tuttavia, un **principio di carattere generale** secondo cui **ciascuno risponde di un evento nella misura in cui ha concorso a cagionarlo.**

Pertanto, statuisce la Corte, “*presupposto essenziale affinché si possa parlare di un concorso a determinare il mancato pagamento di un'imposta è che tale mancato pagamento sia effetto di un **comportamento contra legem del curatore** e non della mera incapienza dell'attivo*”.

Si evince in questo modo che, solo ove un **depauperamento dell'erario** vi sia e sia **dovuto ad un utilizzo contra legem del patrimonio fallimentare** si potrà poi porre il problema se la ipotizzata responsabilità del curatore venga meno a causa del controllo delle autorità giudiziarie competenti sulla condotta del curatore.

Invero, occorre che nell'**atto impositivo** siano enunciate le circostanze che determinano il **cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare** (in sostanza, il soddisfacimento di crediti di ordine inferiori a quelli tributari) e che le predette circostanze siano successivamente provate in giudizio.

Nella caso di specie si era verificato, come in realtà avviene non di rado, che la **cartella non conteneva alcuna motivazione o enunciazione al riguardo.**

Secondo i giudici di legittimità, se l'Amministrazione Finanziaria intende affermare la responsabilità solidale del curatore fallimentare per i debiti tributari del fallimento (maturati o meno nel corso della procedura fallimentare) la stessa “*deve indicare **nell'atto di addebito le ragioni che determinano detta responsabilità** che deve nascere da un cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare*” ponendo conseguentemente il curatore in condizione di esercitare le sue difese.

In tale contesto, in capo all'Ufficio sussiste quindi un **obbligo di motivazione dell'atto impositivo** finalizzato non solo a far conoscere al professionista la **pretesa impositiva** a suo carico, ma anche a consentirgli di valutare con un grado di determinazione ed intelligibilità **l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale** idonea a permettere al medesimo un **esercizio di difesa** non difficoltoso.

La Suprema Corte ha quindi concluso evidenziando che l'atto di addebito rivolto al curatore deve assumere la veste di un **avviso di accertamento** e non di una mera cartella, in quanto la responsabilità del curatore

nasce da

addebiti che debbono essere specificamente enunciati.